

vo che ormai, con la frantumazione dei secondi universalmente in uso nelle cronometrizzazioni degli avvenimenti, meglio è parlare di « Augenblick », di « attimo ».

Oltre tutto fermare l'attimo (non è vero?) è piú bello. (« Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch. Du bist so schön »).

42. PESSIMISMUS.

Altamente apprezzabile l'iniziativa di Aldo Schiavone di raccogliere e pubblicare una serie di saggi critici di vari autori dedicati a *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, che è quanto dire dal 1860 agli anni cinquanta del nostro secolo (Bari 1990, p. VIII-352). Non vorrei essere altisonante, ma nel libro si leggono non poche pagine veramente belle e, sopra tutto, acute.

Il saggio sulla giusromanistica non è di A. Schopenhauer, o E. von Hartmann. È dello stesso Schiavone e si spinge sino ai giorni nostri: giorni nei quali troppi giovani e poco efficienti studiosi di diritto romano si affollano e si danno reciprocamente ingombro (è l'a. che lo dice) per prendere il posto di una generazione, quella alla quale appartengo anch'io, che ha ormai il piede nella fossa (temo nella fossa comune).

Non riferisco altro per non rattristare oltre modo i lettori. Basta il titolo (p. 275 ss.). « Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia ».

Parabola, ovviamente, discendente.

43. RISPOLVERARE IL BESELER?

Se nel nostro piccolo mondo scientifico fossero da tutti apprezzati (cosa che, purtroppo, non è) il senso della misura e quello dell'ironia, mi permetterei di segnalare per un premio speciale il collega Marco Balzarini, con riferimento all'articolo *La pena de encarcelamiento hasta Ulpiano*, pubblicato in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 1 (1990) 221 ss.

Mi spiego. Come è ben noto, Ulp. D. 48.19.8.9 scrive: *Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineatur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.*

* In *Labeo* 36 (1990) 401 s.

** In *Labeo* 36 (1990) 408 s.

Il fatto che la reclusione fosse vietata dai Romani come pena non convince il B., il quale dedica il suo saggio a sostenere (come già in precedenti occasioni) che in età classica fosse vero il contrario.

Dato che la sua dimostrazione (sul merito della quale non è questo il luogo di pronunciarsi) comporta che nel passo di Ulpiano siano interpolate almeno le parole « *nam huiusmodi poenae interdictae sunt* », ecco come il B. (p. 233 s.) garbatamente e saviamente conclude: « Es cierto que la moda actual de las investigaciones romanistas no ama la exégesis crítica de las fuentes, que casi parecen haber vuelto a ser consideradas textos legislativos no discutible, como antaño. Pero, por mi parte, extimo que no se trata sino de un reflejo de la nueva crisis (una de las muchas: el fenomeno es cíclico) que está afligiendo nuestros estudios . . . Optimista sin remedio como soy, sígo credendo, sin embargo, que asistimos a una nueva crisis de crecimiento, que acabará conjugando, una vez más, los términos nada contradictorios de tradición y progreso ».

Il che, tradotto in termini pratici, vale come invito alle ultimissime leve dei nostri studi a rispolverare di nascosto, tacendolo per ora a certi loro ariosi maestri, il buon vecchio Beseler e a darvi di tanto in tanto, sempre furtivamente, una sbirciata.

44. TITOLI APPROPRIATI.

Uno studio accurato, limpido e, se non erro, adeguatamente profondo è stato dedicato da Lucetta Desanti al tema del trattamento giuridico della vasta gamma dei mantici, degli esperti nelle arti della *divinatio*, in Roma. Trattamento mai favorevole, anzi, col procedere del tempo, sempre più insofferente e penalmente severo, che si può dire aver toccato i suoi vertici in una famosa costituzione di Costanzo del 357 (cfr. CTh. 9.16.4), la quale irrogò il *supplicium* del gladio non tanto e solo a indovini e colleghi, quanto anche a coloro che ardissero consultarli (D. L., « *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas* ». *Indovini e sanzioni nel diritto romano* [Milano 1990] p. 245).

La monografia, divisa in tre parti e 13 capitoli, più alcune pagine introduttive, segue in modo serrato le vicende della *divinatio*, delle pratiche affini e dei loro cultori dai tempi più antichi sino a Giustiniano e si chiude con alcune considerazioni (forse troppo brevi, ma comunque molto interessanti) sull'atteggiamento non sempre chiaro, anzi talvolta

* In *Labeo* 36 (1990) 397.